

Oggetto: Provvedimento di differimento del termine di entrata in vigore della Edizione n.6 del Regolamento “*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*”.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di “Istituzione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC);
- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 13 del 19 gennaio 2015, di approvazione del Nuovo Statuto dell’Ente nazionale dell’Aviazione Civile;
- Visto l’art. 687 del Codice della Navigazione, secondo cui l’ENAC agisce come unica autorità aeronautica nel settore dell’aviazione civile;
- Visto il Regolamento (UE) n. 2018/1139 del 4 luglio 2018 - “Regolamento Basico;
- Visto la Direttiva comunitaria 15 ottobre 1996, n. 67;
- Vista la Legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- Visto il D. Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18;
- Visto il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 67);
- Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77;
- Considerato che la Edizione n. 6 del Regolamento “*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*” è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente in data 22 luglio 2021;
- Considerato che, pertanto, si è reso necessario l’aggiornamento della Circolare APT 02 B del 22 novembre 2013 “*Certificazione e Sorveglianza dei Prestatori di Servizi aeroportuali di assistenza a terra*”;



- Considerato che la nuova versione della predetta Circolare – oggi denominata Circolare APT 02C “*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*” – è stata oggetto di consultazione interna e che detta fase si è conclusa;
- Considerato che l’Ente è tenuto a sottoporre la Circolare APT 02 C alla consultazione esterna con gli stakeholder di settore;
- Visti i commi 1 e 2 del Regolamento, i quali stabiliscono che ai fini del rilascio della certificazione, le modifiche introdotte con la Edizione n. 6 del Regolamento si applicano ai prestatori già certificati entro sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ENAC: www.enac.gov.it, e che per i soggetti già in possesso di attestazione d’idoneità tecnica autorizzati al subappalto ai sensi della precedente Edizione n. 5 del Regolamento, il termine di decorrenza è stabilito in dodici mesi dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ENAC;
- Considerato infine, che la suddetta Circolare APT 02C fornisce indicazioni essenziali ai fini della puntuale applicazione della Edizione n. 6 del Regolamento “*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*”

Sentito il Presidente,

DISPONE D’URGENZA L’ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

Art. 1

Decorrenza dei termini

che i termini di decorrenza per l’applicazione della Edizione n. 6 del Regolamento “*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*” - stabiliti ai commi 1 e 2 dell’art 24 del richiamato Regolamento – devono applicarsi dalla data di pubblicazione della Circolare APT 02C “*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*” sul sito istituzionale dell’ENAC www.enac.gov.it ovvero dal momento in cui l’Ente renda note le disposizioni applicative del Regolamento.

Art. 2

Ratifica del Consiglio di Amministrazione

Il presente Provvedimento sarà portato in ratifica alla prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione dell’ENAC.

Dott. Alessio Quaranta

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

EAA
Marchiandi
De Laurentiis
Chiaula